



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale per l'Agricoltura

Servizio I Tutela e valorizzazione dell'ambiente



AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 2015

Misura 11 Agricoltura biologica

Vista la proposta del *Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020* apprezzata dalla Giunta Regionale con delibera 216 del 18/07/2014 e trasmessa corredata dai documenti di analisi e valutazione notificata all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC 2014 il 22/07/2014.

Visto il bando del PSR Sicilia 2014/2020 emanato per la Misura 11 con Prot. n. 32835 del 23/04/2015, il quale prevede all'art.13 che *"L'Amministrazione regionale si riservaomissis.... di modificare il bando a seguito della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e alla Decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020"*.

Tenuto conto che il PSR Sicilia 2014-2020 è stato approvato con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 e che la scheda relativa alla Misura 11 "Agricoltura Biologica" in sede di negoziato con la Commissione Europea ha subito delle modifiche.

Si rende necessario ed opportuno modificare alcuni articoli del bando per renderli rispondenti alle modifiche approvate.

Pertanto gli articoli: 2, 3, 5, 6, 7 e l'allegato 1 del Bando della Misura 11 vengono integralmente modificati come segue:

ART. 2

Finalità del bando

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, col presente bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015 a valere sulla **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento:

11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

L'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* è indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica a partire dal **15 novembre 2014**.

L'operazione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La durata dell'impegno come Conversione è di 2 anni, trascorso il quale le aziende transiteranno direttamente all'operazione 11.2.1 relativa al Mantenimento, fino al completamento di un periodo di impegno complessivo di 7 anni.

L'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi. per un periodo di impegno di 5 anni.

Con il presente bando possono accedere all'operazione per il mantenimento dell'agricoltura biologica le aziende che hanno già concluso l'impegno agroambientale della Misura 214 (bando 2010 e precedenti) nonché le aziende che pur avendo partecipato al bando del 2013, non hanno potuto accedere agli aiuti in quanto le loro domande sono risultate o non finanziabili in base alla posizione in graduatoria, o non ammissibili e/o non ricevibili, purché rispettino le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando. Non possono accedere al presente bando le aziende che hanno in corso un impegno assunto con la misura 214/1 del PSR 2007/13 (Bando 2012 per l'azione 214/1F e Bando 2013 per le azioni 214/1A, 214/1B).

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 3

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (7 anni in caso di partecipazione alla 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* e 5 anni in caso di partecipazione alla 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso. Nei contratti dovrà essere indicata la data di scadenza; per i contratti già stipulati, la cui durata scadrà prima della fine dell'impegno, la disponibilità delle superfici potrà essere dimostrata con dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e firmata per accettazione dall'affittuario, depositata unitamente al contratto presso il CAA detentore del fascicolo. Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809 comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto l'obbligo dal parte del comodante, a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto; tali condizioni, per i contratti già stipulati, dovranno essere dimostrate con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata per accettazione dal comodatario, anch'essa depositata unitamente ai contratti presso il CAA detentore del fascicolo.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

La disponibilità delle superfici demaniali destinate a pascolo deve essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo. In deroga alle disposizioni contenute nella nota assessoriale prot.22522 del 17/03/2015, la disponibilità delle superfici demaniali da utilizzare ai fini pascolativi, potrà essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo anche annuali purché ci sia una formale dichiarazione di intenti da parte dell'Amministrazione Pubblica a rinnovarli fino al completamento dell'impegno. In ogni caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di aiuto. Tali condizioni dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'autocertificazione resa dai comproprietari o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto.

Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.

I beneficiari, al momento del rilascio della domanda di sostegno, devono essersi assoggettati al sistema di controllo per tutte le superfici e le UBA aziendali (art 28 Reg 834/13), possedute a qualsiasi titolo.

Inoltre dovranno essere in possesso del documento giustificativo previsto dall' art 29 del Reg 834/2013 rilasciato dagli Organismi di Controllo nei tempi e nei modi indicati delle norme nazionali e regionali; nel caso di adesione all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica* i beneficiari devono possedere anche il certificato di conformità rilasciato dagli ODC secondo le norme nazionali di attuazione, ed in ogni caso prima dell' emissione degli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e non ammissibili.

In particolare per l'adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica* sono ammessi gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica a partire dal 15 novembre 2014. Le suddette superfici dovranno pertanto risultare assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, con notifica rilasciata sul SIB (Sistema Informativo Biologico istituito con il DM 2049/2012), a partire dal 15/11/2014; viceversa, qualora anche parte delle superfici aziendali risultassero presenti sul SIB precedentemente a tale data, si potrà accedere esclusivamente all'operazione 11.2.1 *Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica*.

La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; per le Isole Minori il limite è ridotto a 0,5 ha.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1, tutte le colture e le UBA aziendali condotte al momento della sottoscrizione dell'impegno dovranno essere sottoposte all'operazione, ad esclusione, ove presenti, delle seguenti superfici:

- sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite così come risultanti dal fascicolo aziendale;
- destinate ai campi di agricoltori custodi purchè condotti con il metodo dell'agricoltura biologica.
- Superfici pascolative pubbliche, purché condotte con il metodo dell'agricoltura biologica qualora non ci sia, da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, la disponibilità a rinnovare il contratto annuale di utilizzo per tutto il periodo d'impegno (5 o 7 anni).

In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i; la densità totale di animali non deve comportare il superamento del limite dei 170 Kg di azoto/ettaro/anno previsto dal Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2, calcolato sul tutta la SAU aziendale tenendo conto della tabella riportata nell'Allegato IV del medesimo Regolamento.

La superficie richiesta premio, nel corso dell' impegno, può essere ampliata nel rispetto delle condizioni di ammissibilità (disponibilità per tutto il restante periodo di impegno e assoggettata al regime di controllo) sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda di aiuto. La superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, nel corso dell'impegno, può ridursi sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa nel rispetto della superficie minima.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 e s.m.i. tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione.

La ditta, tramite i CAA, ha l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso, per il 2015, entro il **15 giugno**. Le uniche deroghe al possesso del documento giustificativo saranno consentite nei seguenti casi:

- 1) nei casi di adesione all'operazione 11.1.1 *Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica*, ove tale documento venga rilasciato dall'Organismo di Controllo dopo la presentazione informatica della domanda d'aiuto;
- 2) nei casi di aziende che aderiscono all'operazione 11.2.1 "*Pagamenti per il mantenimento all'agricoltura biologica*" con prima notifica (aziende biologiche condotte da nuovi titolari o aziende recedute da un precedente ingresso nel biologico).

In ogni caso la prima notifica dovrà risultare rilasciata sul SIB entro e non oltre il 15 giu 2015; il documento giustificativo dovrà essere emesso entro i previsti 120 giorni dal rilascio della notifica e reso disponibile sul SIB.

ART. 5 **Obblighi del beneficiario**

I beneficiari della presente misura dovranno mantenere tutta la SAU e le UBA, nonché le superfici e le UBA acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. rispettandone quindi i principi e le disposizioni; tra questi si evidenziano i seguenti impegni:

1. rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno (art. 5 e 12 punto 1 lettera a) del Regolamento n. 834/2007);
2. rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (artt. 5 e 12 del Regolamento n. 834/2007);
3. rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti per la concimazione e l'ammendamento (artt. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 3 del Regolamento n. 889/2008).
4. rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari (artt. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 5 del Regolamento n. 889/2008) ;
5. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa (art. 4 e 12 del Regolamento n. 834/2007);
6. rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art.-14 del Regolamento n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Regolamento n. 889/2008);
7. rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico art. 14 del Regolamento n. 834/2007 e Titolo II capo 2, Titolo IV capo 3 Regolamento n. 889/2008;
8. rispetto della densità totale di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2; per il calcolo della densità si terrà conto della tabella riportata nell'Allegato IV, del medesimo Regolamento;
9. rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art. 40 Regolamento n. 889/2008).
10. corretta tenuta dei registri aziendali con particolare riguardo alle registrazioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici (dovranno essere effettuate entro 30 giorni).
11. per tutte le colture, ad esclusione del pascolo, dovrà essere effettuato un bilancio unico che dovrà essere ripetuto ogni 5 anni al fine di valutare la corretta gestione del suolo e l'efficacia della pratica biologica rispetto alla fertilità del terreno;
12. al fine di adottare tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché prevenire la compattazione e l'erosione, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:
 - **Per tutti i seminativi** incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
 - **Per le colture arboree e vite:**
Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica.

Nel corso dell'impegno possono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione il reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici assoggettate, qualora tali interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell'azienda.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

ART. 6

Livelli di aiuto

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di seguito riportato:

Colture	11.1.1 Conversione	11.2.1 Mantenimento
Cereali da granella	174	168
Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco	197	199
Foraggiere	171	186
Colture foraggiere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	357	385
Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	210	233
Colture ortive	600	600
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	900	850
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	625	633
Frassino da manna	539	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	900	850
Olivo	747	660

Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all'entrata in produzione. La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto e dal reinnesto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto e dai reinnesti per le altre colture permanenti.

I premi relativi alle colture foraggiere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha calcolato prendendo in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli. Per evitare eventuali sovracompensazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all'effettivo carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli al netto delle tare.

Qualora la densità di bestiame sia inferiore a 0,4 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

I premi della sottomisura 11.1.1 non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, gli stessi, nella sottomisura 11.2.1 sono invece inclusi.

ART. 7

Ricevibilità, ammissibilità e istruttoria, priorità territoriali e formazione della graduatoria

Il dirigente del Servizio responsabile (USA ex IPA), procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione al suo insediamento, al fine di rispettare i tempi previsti, potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ufficio Servizi in Agricoltura ex Ispettorato Provinciale competente per territorio, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il termine di presentazione cartacea previsto dal bando ed il rispetto del termine del rilascio telematico così come indicato al precedente art. 4.

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'Ufficio Servizi in Agricoltura ex Ispettorato Provinciale competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di aiuto e della presenza della documentazione di seguito indicata, attraverso la compilazione dell'opportuna check list e all'apposizione sulla domanda cartacea e sugli allegati del numero di protocollo e della data di accettazione:

1. Relazione tecnico-agronomica;
2. Programma Annuale di Produzione (PAPV e PAPZ) reso valido da parte dell'ODC con apposizione della data e del numero di protocollo;
3. Specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come descritta al punto 3 dell'art.4 di cui sopra.

La Commissione procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN (qualifica del richiedente, possesso della partita IVA nel campo agricolo, titoli di conduzione delle particelle interessate alla domanda, compreso nei casi di affitto o di comodato d'uso, il numero e data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto), attraverso la consultazione del SIB (data di notifica e presenza del documento giustificativo e certificato di conformità) ed infine dei PAPV e PAPZ e della BDN, la coerenza con quanto indicato nella domanda e nella relazione tecnica, nonché il rispetto delle superfici minime ammissibili ed il carico massimo zootecnico così come previsto all'art. 3.

La Commissione, per ciascuna delle due operazioni, redigerà distinti elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità e/o non ammissibilità.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente USA e trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura, che provvederà alla pubblicazione nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>, inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun Ufficio Servizi in Agricoltura e saranno consultabili presso l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Regionale per l'Agricoltura.

Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere all' USA con apposite memorie scritte il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione (domanda cartacea in originale, tutti i titoli di possesso, i registri di stalla ecc...) necessaria per l'istruttoria, ma l'accoglimento è legato, in tutti i casi, alla verifica informatica che sarà effettuata in corso di riesame.

L'Ufficio Servizi in Agricoltura, entro **45** giorni successivi dalla pubblicazione sul web degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per la stesura dell' elenco regionale delle domande ammesse e successiva sua pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020, tale elenco sarà subordinato alle verifiche che saranno effettuate dall'organismo pagatore sulle domande ai sensi delle circolari emanate in attuazione alle direttive comunitarie.

Solo a seguito dell'espletamento dei controlli da parte dell'Organismo Pagatore AGEA verrà approvato l'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi che a seguito della registrazione alla Corte dei Conti verrà pubblicato GURS.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del Reg.n.1305/13 non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie si procederà secondo il seguente ordine di priorità per le aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree, secondo quanto risultante dalle banche dati informatiche territoriali:

- Priorità 1) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);
- Priorità 2) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica;
- Priorità 3) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);
- Priorità 4) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza in ordine decrescente in base alla maggiore percentuale di SAU aziendale ammissibile superiore al 50%.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree ed infine alle aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE

Rosaria BARRESI

Allegato 1

Elenco dei controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
Agricoltori singoli e associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.	Incrocio banche Dati Anagrafe tributaria, camera di Commercio, ecc.
Partita IVA in campo agricolo	Incrocio banche Anagrafe tributaria dati IVA codice ateco
I beneficiari devono aderire al sistema di controllo e possedere, al momento della domanda, il documento giustificativo ai sensi degli art. 28 e 29 del Reg. 834/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione	Incrocio banca dati SIB
Solo per il Mantenimento il certificato di conformità.	Incrocio banca dati SIB
Solo per la Conversione Superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica a partire dal 15 nov 2014 e fino al 15 giu 2015 dalla data di presentazione della domanda di aiuto.	Incrocio banche dati domanda e SIB. Le superfici dovranno risultare assoggettate al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, con notifica all'interno del Sistema Informativo Biologico (DM 2049/2012), a partire dal 15 nov 2014 e fino al 15 giu 2015 e precedentemente a tale periodo non dovranno risultare presenti nel medesimo sistema informativo a partire da ottobre 2012.
La sottomisura si applica a tutta la SAU per tutte le colture e UBA al momento della sottoscrizione dell'impegno (ad esclusione superfici ritirate, imboschite e campi agricoltori custodi)	Incrocio banca dati fascicolo e SIB notifica e PAP Verifica tramite incrocio informatico delle superfici e colture nel fascicolo aziendale e domanda di aiuto.
In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e smi;	Incrocio banca dati fascicolo, BDN e SIB
Allevamenti in regola con le norme riguardanti la registrazione	Incrocio banca dati BDN e domanda
Densità totale di animali è di 170 Kg di azoto anno/ha di SAU secondo tabella Allegato 4 Reg. 889/2008.	Incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'intera SAU aziendale al netto delle tare e dei boschi
La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; mentre per le Isole Minori è 0,5 ha.	Controllo informatico superfici ammissibili in domanda
I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (2 anni di conversione + 5 anni mantenimento) in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso (non sono ammessi contratti unilaterali).	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico titoli di possesso registrazione contratti, ecc. Verifiche a campione presso i CAA

Impegni	Modalità di controllo
Mantenere tutta la SAU e le UBA assoggettate al sistema di controllo per tutto il periodo d'impegno	Incrocio banca dati fascicolo e SIB
Mantenere la superficie per tutto il periodo d'impegno La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento, può aumentare o ridursi nel corso dell'impegno sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda d'aiuto nel rispetto della superficie minima.	Controllo informatico incrocio con superficie ammessa della domanda d'aiuto e superficie domanda di pagamento per gli anni successivi

Rispetto della densità totale di animali è di 170 Kg di azoto anno/ha di SAU secondo tabella Allegato 4 Reg. 889/2008.	Incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'intera SAU aziendale al netto delle tare e dei boschi
Allevamenti in regola per tutto il periodo dell'impegno con le norme riguardanti la registrazione e la profilassi. Durante il periodo di applicazione della misura il numero dei capi allevati potrà variare con l'obbligo di aggiornare la banca dati BDN nel rispetto dei carichi massimi.	Incrocio banca dati BDN Verifica in loco
Rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno (art. 5 e 12 punto 1 lettera a) del Regolamento n. 834/2007).	Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli
Per i seminativi: obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali
Colture arboree e vite: Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); o in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost ammessi dal Regolamento del biologico) quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro	Controllo in loco Verifica visiva e documentale registro operazioni colturali acquisti magazzino
Rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture (art. 5 e 12 del Regolamento n. 834/2007);	Controllo in loco Verifica in loco e documentale confronto tra quanto indicato dal piano di rotazione pluriennale e le colture presenti per ciascun anno in Azienda nonchè coerenza con i PAP. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli
Rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti per la concimazione e l'ammendamento (art. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 3 del Regolamento n. 889/2008).	Controllo in loco Verifica documentale presenza di analisi e piano di fertilizzazione e bilancio unico e dei registri aziendali delle operazioni colturali e verifiche di magazzino. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.
Rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari (art. 4, 5, 12 del Regolamento n. 834/2007 e art. 5 del Regolamento n. 889/2008) ;	Controllo in loco Verifica documentale dei registri aziendali delle operazioni colturali e verifiche di magazzino nonché verifica in campo presenza di indicatori sull'uso di prodotti non consentiti (presenza di insetti utili o presenza di specifica flora spontanea, ecc.) In caso di particolare rischio eventuali analisi sui prodotti e/o foglie e/o terreno. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.
Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa (art. 4 e 12 del Regolamento n. 834/2007);	Controllo in loco Verifica documentale dei registri aziendali delle operazioni colturali e verifiche di magazzino. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.

Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Regolamento n. 834/2007 e sezione 3 del Capo 2 del Regolamento n. 889/2008);	Controllo in loco Verifica documentale dei registri aziendali relative all'allevamento, documentazione acquisti e verifiche di magazzino. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.
Rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dell'allevamento biologico;	Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.
Rispetto della densità totale di animali tale da non superare i 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU ai sensi del Regolamento CEE n. 889/2008 articolo 15 e articolo 3 paragrafo 2; tenendo conto della tabella riportata nell'Allegato IV, del medesimo Regolamento;	Incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo della densità totale di animali si fa riferimento all'intera SAU aziendale al netto delle tare e dei boschi
Rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art. 40 Regolamento n. 889/2008).	Incrocio banca dati fascicolo aziendale, notifiche e PAP. Incrocio con le NC emanate dagli ODC a seguito dei controlli.
Corretta tenuta dei registri aziendali in particolare le registrazioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici dovranno essere effettuate entro 30 giorni;	Controllo in loco Accurata verifica dei registri aziendali al fine di verificare il rispetto delle norme di Agricoltura biologica.
Rispetto della durata dell'impegno	Controllo banca dati SIAN
In caso di reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) devono possedere l'autorizzazione preventiva; Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all'entrata in produzione. La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto o dal reinnesto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto e dai reinnesti per le altre colture permanenti .	Verifica domanda con incrocio dati fascicolo dettaglio piano colturale Controllo in loco Verifica visiva delle colture e documentale presenza di autorizzazione dell'Amministrazione

F.to IL DIRIGENTE GENERALE

Rosaria BARRESI